Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903866
del 17/09/2019

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'
in data 19/09/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3640 del 19/09/2019

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D. D. R. U. 4367 del 08/08/2013, modificata con D. D. R. U. 1985 del 08/05/2015, D. D. R. U. 4254 del 28/10/2016 e D. D. R. U. 5477 del 18/12/2018 ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Societa' : Centrale del Latte di Roma S. p. A. C. F. 05191251007, Indirizzo dello stabilimento e sede legale: Via Fondi di Monastero 262/265, 00131 Roma

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

Premesso che

con D.D. R.U. 4367 del 08/08/2013 la società Centrale del Latte di Roma S.p.A. C.F. 05191251007, sede legale e dello stabilimento: via Fondi di Monastero, 262 – 00131 Roma (di seguito società) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 6.4 c – Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua), mentre con le D.D. R.U. 1985 del 08/05/2015 e D.D. R.U. 4254 del 28/10/2016 sono state autorizzate le modifiche non sostanziali relative rispettivamente all'alimentazione con acque di recupero delle torri di raffreddamento di alcuni impianti tecnologici e alla sostituzione dell'acido solforico con anidride carbonica gassosa per la neutralizzazione del pH dei reflui e con D.D. R.U. 5477 del 18/12/2018 è stata aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC) associato all'autorizzazione;

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che stabilisce le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provenienti da attività industriali;

- le Parti III, IV, V e il Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'art. 29-nonies;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59 e il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017, in particolare, l'art. 10 comma 3;

- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 e prot. n. 0012422/GAB del 17/06/2015;

- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;

- Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries – August 2006;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries – Final Draft (October 2018);

- la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;

- la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);

- il D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;

- il D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;

- la nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;

- il D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- la L. 241/1990 aggiornata dal D. Lgs. 127 del 30/06/2016;

- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "*Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.*";

Preso atto che,

con nota al ns prot. 188337 del 23/11/2018 la società, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, ha comunicato la modifica impiantistica progettata per l'inserimento di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica ed energia termica sotto forma di vapore a 13 bar, acqua calda a 88 °C e acqua refrigerata a 7 °C, costituito da un motore endotermico alimentato a gas metano ed avente le seguenti caratteristiche: potenza elettrica nominale 1200 kWe, potenza termica introdotta 2818 kWt;

con nota al ns prot. 205426 del 19/12/2018 la società ha trasmesso la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria prevista per le modifiche non sostanziali;

Considerato che

complessivamente, la modifica proposta dalla Società prevede:

1. la dismissione di una caldaia Mingazzini PB50 e del relativo punto di emissione E1;
2. la dismissione delle due caldaie Viessmann Vitocrossal 300 CR3 relative agli usi della palazzina uffici e del relativo punto di emissione E6;
3. l'installazione del nuovo impianto di trigenerazione e del nuovo punto di emissione E1;

Viste:

- la nota ns prot. 203085 del 14/12/2018 con cui è stato richiesto alla società di ripresentare la documentazione relativa alla modifica, completa e integrata con i chiarimenti richiesti;

- la nota al ns prot. 22660 del 12/02/2019 con cui la società ha trasmesso i chiarimenti sopra citati;

- la nota ns prot. 36227 del 05/03/2019 con cui il Servizio n° 3 del Dipartimento IV della CmRC ha convocato, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) semplificata ai sensi del D.Lgs.n.127/2016, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 115/2008 e dell'art. 8 del D. Lgs. 20/2007 relativamente al progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica pari a 2,818 MWt e capacità di generazione pari a 1,2 MWe da ubicarsi nel Comune di Roma, in Via Fondi di Monastero n. 262/265;

- la nota ns prot. 44246 del 18/03/2019 con cui sono stati richiesti alla società ulteriori chiarimenti al fine di inquadrare la modifica proposta rispetto alle condizioni autorizzative attuali;

- la nota al ns prot. 63346 del 17/04/2019 con cui la società ha trasmesso la documentazione relativa alla modifica secondo la modulistica AIA regionale;

- la nota al ns prot. 73837 del 10/05/2019 con cui la società ha trasmesso alcune integrazioni alla domanda di Autorizzazione Unica, tra cui la planimetria delle emissioni in atmosfera;

- la nota ns prot. 81184 del 23/05/2019 con cui sono stati richiesti chiarimenti sulla planimetria delle emissioni in atmosfera;

- la nota al ns prot. 83893 del 28/05/2019 con cui la società ha trasmesso alcuni documenti rivisti e corretti;

- la nota ns prot. 89279 del 07/06/2019 con cui è stato richiesto alla società di verificare nuovamente tutta la documentazione presentata a causa della mancata corrispondenza nelle informazioni riportate nei vari allegati;

- la nota al ns prot. 93577 del 14/06/2019 con cui la società ha trasmesso tutta la documentazione rivista e corretta;

- la nota ns prot. 96589 del 19/06/2019 con cui è stata indetta CdS decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per il giorno 17/09/2019, ai sensi della Legge 241/1990;

- la nota al ns prot. 117630 del 30/07/2019 con cui Arpa Lazio ha rilevato che "*la comunicazione del Gestore riguarda la realizzazione di una modifica ritenuta dall'Autorità competente come non sostanziale e per la quale pertanto l'Agenzia, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 152/06, non ravvisa profili di competenza circa l'espressione del proprio parere tecnico; d'altra parte, stante la cronica situazione di organico ridotto da parte dell'Agenzia, riscontare quanto richiesto dall'Autorità competente implicherebbe distrarre il personale quotidianamente impegnato nello svolgimento di attività istituzionali, per lo svolgimento di una attività non espressamente demandata a Arpa Lazio dalla normativa vigente*" e ha concluso ritenendo che "*la mancata partecipazione da parte di Arpa Lazio ai lavori della CdS per le motivazioni sopra riportate non equivale in alcun caso ad assenso senza condizioni*";

- la nota ns prot. 127363 del 28/08/2019 con cui il Servizio 3 ha comunicato a questo Servizio 4 l'esecutività della D.D. R.U. 2845 del 22/07/2019, allegando la determinazione per i provvedimenti di competenza;

- la D.D. R.U. 2845 del 22/07/2019 del Servizio 3 del Dipartimento IV della CmRC che autorizza

la società Centrale del Latte di Roma S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione gestito ai sensi del D.Lgs. 115/2008;

- la nota al ns prot. 130880 del 06/09/2019 con cui la società ha comunicato che gli adempimenti fiscali e le altre prescrizioni in materia di produzione di energia elettrica impongono la connessione della macchina cogeneratrice alla rete elettrica nella prima decade di novembre 2019 rappresentando che il rilascio della modifica non sostanziale dell'AIA necessariamente dovrà consentire il rispetto di tale tempistica;

- la ns nota prot. 132285 del 10/09/2019 con cui questo Servizio 4 ha confermato che il procedimento verrà concluso nei termini previsti dalla legge;

Esaminati in maniera approfondita:

gli elaborati trasmessi dalla società con nota ns prot. 93577 del 14/06/2019 ed elencati a seguire:

- Relazione C.6 rev.8 (giugno 2019);
- Schema a blocchi C.7 post trigeneratore;
- Schede B.3.2 – B.4.2 – B.5.2 – B.6 – B.7.2 – B.8.2 – B.11.1 – B.11.2 autorizzate e modificate;
- Planimetria C.9 – Emissioni in atmosfera rev. 2 post trigeneratore e confronto con planimetria B.20;
- Planimetria C.12 – Impatto acustico post trigeneratore e confronto con planimetria B.23;
- Schede C e D;
- PMeC post trigeneratore;
- Relazione acustica trigeneratore 27mag19;

la D.D. R.U. 2845 del 22/07/2019, in particolare il punto 4, che stabilisce che il gestore dello stabilimento è obbligato ad osservare le prescrizioni operative e i valori limite di emissione riportati nel provvedimento di modifica della vigente AIA ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) e dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/06;

Preso atto

del parere favorevole di compatibilità acustica ambientale ns prot. 134626 del 13/09/2019 espresso dal Comune di Roma Capitale in cui è stato prescritto che "*quando l'impianto di trigenerazione entrerà in esercizio, la società dovrà verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuovo studio di impatto acustico che mitighi l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante*";

della nota al ns prot. 136669 del 17/09/2019 con cui l'ASL RM2 - Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che "*considerando la documentazione pervenuta, non si evidenziano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione*";

Considerato che

- il comma 1 dell'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le*

modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

- l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.lgs. 152/2006 stabilisce cosa si intenda per modifica sostanziale di un impianto, ovvero: "*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente ((o sulla salute umana)). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*";

Preso atto

che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di installazioni sottoposte a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento alle numerose normative regionali, citate in premessa, le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica e indicano, in maniera pressoché omogenea, come individuare le modifiche sostanziali, le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento delle autorizzazioni e le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Considerato che

la società ha effettuato un confronto delle emissioni in atmosfera di gas e polveri a livello complessivo per le due soluzioni di approvvigionamento di energia elettrica, da rete nazionale Vs da trigeneratore, ottenendo il seguente bilancio finale alla massima capacità produttiva e utilizzando i parametri rilevati dal database ISPRA della rete SINANET:

	Emissioni in atmosfera (kg/anno)			
	CO	**NOx**	**SOx**	**Polveri**
IMPATTO ASSETTO ATTUALE	1712,48	3111,32	388,51	37,02
IMPATTO ASSETTO CON TRIGENERATORE	1366,40	1906,85	225,69	20,79
Diminuzione percentuale dell'impatto emissivo	-20,2%	-38,7%	-41,9%	-43,8%

la società ha esaminato i bilanci emissivi anche a crescenti livelli di capacità produttiva, e ha sottolineato che rispetto al livello produttivo realizzato effettivamente nel 2018, l'installazione del gruppo di trigenerazione offre un bilancio positivo nei confronti delle emissioni in atmosfera di inquinanti, dato che "*a fronte di un maggior consumo di gas metano del 57,7% nell'anno 2018, la produzione in situ di energia elettrica, per un 59% circa del fabbisogno, in modalità trigenerativa, con recupero di calore, risulta vantaggiosa in termini ambientali*";

Preso atto inoltre che

riguardo le altre matrici ambientali, la società ha dichiarato che l'introduzione del trigeneratore non genererà la produzione di nuovi rifiuti, ma apporterà un leggero aumento del rifiuto 13.02.08*,

mentre nella relazione di impatto acustico previsionale il confronto del clima acustico dello scenario post-operam rimarrà pressoché uguale a quello attuale (ante-operam) e resteranno immutati il comparto scarichi idrici e suolo e acque sotterranee;

Tenuto conto che

il BRef (08.2006) Food, Drink and Milk Industries (FDM), del quale è stato pubblicato recentemente un "working draft" denominato "Bref 10.2018 Final draft of Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries", indica la cogenerazione come BAT per il comparto energia degli impianti FDM per efficientare gli impianti industriali nell'ottica della prevenzione e controllo dell'inquinamento prodotto dalle installazioni produttive;

Ritenuto che,

la modifica sia da ritenersi non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione; in particolare la proposta comporta

a. la riduzione della potenza termica nominale complessiva dello stabilimento di 0,68 MWt;
b. la riduzione di un'unità delle fonti di emissioni convogliate (camino E6);
c. la riduzione dell'impatto emissivo dello stabilimento, a fronte, tuttavia di un maggior consumo di metano;
d. l'aggiunta del ricambio d'aria EC97 relativo al box trigeneratore e nel comparto emissioni diffuse delle sorgenti ED9 (radiatore del motore del trigeneratore) ed ED10 (raffreddatore evaporativo a servizio dell'impianto ad assorbimento);

Rilevata quindi la necessità

di aggiornare l'Allegato Tecnico come di seguito descritto:

a. aggiornamento della prescrizione n° 6 come di seguito: "*tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del provvedimento di AIA* ***e delle successive modifiche***";
b. aggiornamento del quadro emissivo e limiti di emissione con l'eliminazione del punto di emissione E6 e l'aggiunta del punto di emissione E1 (impianto di trigenerazione), tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio , all'art. 6 comma 3 lettera b);
c. inserimento della prescrizione n° 21-bis in linea con l'aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio attualmente in corso: "*adeguarsi ad eventuali modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione, compreso l'aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio*";
d. inserimento della prescrizione n° 33-bis relativa alla messa in esercizio e a regime del nuovo punto di emissione E1, così come è stato anche definito nei punti b. e c. della D.D. R.U. 2845 del 22/07/2019: "*relativamente al punto di emissione E1 "Impianto di trigenerazione", il Gestore dovrà comunicare quanto segue alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio:*"

Realizzazione impianto	Entro 15 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, un cronoprogramma indicante lo stato dei lavori e il loro termine
Messa in esercizio	Entro 30 giorni dalla data di presentazione del collaudo, con un anticipo di 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto
Messa a regime	Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso; inoltre il Gestore, entro il successivo mese, deve comunicare ai medesimi enti i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime, con un numero di campionamenti pari a tre
Verifica previsioni impatto acustico	Entro 60 giorni dalla messa a regime, il Gestore dovrà verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate; in caso contrario dovrà presentare un nuovo studio di impatto acustico che mitighi l'impatto sull'ambiente circostante. La campagna di monitoraggio dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpa Lazio, al comune e alla Città metropolitana e i risultati delle misure effettuate e le relative interpretazioni dovranno essere trasmessi ai medesimi enti entro i 30 giorni successivi

di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) nei seguenti punti:

a. Tabella C.3 – Consumo combustibili con l'aggiunta del contatore in ingresso al trigeneratore;
b. Tabella C.4 – Energia elettrica e termica con l'aggiunta dell'energia prodotta dal trigeneratore;
c. Tabella C.5 – Emissioni convogliate;
d. Tabella C.6 – Emissioni diffuse;
e. Tabella C.16 – Controllo sui macchinari con l'aggiunta dei controlli afferenti al punto di emissioni E1 (trigeneratore);
f. Tabelle C.17 – Interventi di manutenzione ordinaria, C.18 – Punti critici degli impianti e dei processi produttivi e C.19 – Interventi di manutenzione sui punti critici con l'aggiunta degli interventi di manutenzione sull'impianto di trigenerazione;

Preso atto

della relazione C.6 rev.8 (giugno 2018), delle schede B.3.2 – B.4.2 – B.5.2 – B.6 – B.7.2 – B.8.2 – B.11.1 – B.11.2 modificate, della planimetria C.9 – Emissioni in atmosfera rev. 2 post trigeneratore, della planimetria C.12 – Impatto acustico post trigeneratore, delle schede C e D e della relazione acustica trigeneratore 27mag19 allegati alla nota ns prot. 93577 del 14/06/2019;

dell'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento, mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei

Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di **autorizzare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con D.D. R.U. 4367 del 08/08/2013 modificata con D.D. R.U. 1985 del 08/05/2015, D.D. R.U. 4254 del 28/10/2016 e D.D. R.U. 5477 del 18/12/2018 **alla società Centrale del Latte di Roma S.p.A.** C.F. 05191251007, sede legale e dello stabilimento: via Fondi di Monastero, 262 – 00131 Roma, comunicata dalla Società e puntualmente descritta in premessa e relativa a:

1. la dismissione di una caldaia Mingazzini PB50 e del relativo punto di emissione E1;
2. la dismissione delle caldaie Viessmann Vitocrossal 300 CR3 relative agli usi della palazzina uffici e del relativo punto di emissione E6;
3. l'installazione del nuovo impianto di trigenerazione e del nuovo punto di emissione E1;

2. di **imporre** al Gestore le prescrizioni operative e le modifiche al PMeC citate in premessa e riportate puntualmente nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardanti specificatamente prescrizioni al quadro emissivo e limiti di emissione n° 6, 21-bis e 33-bis dell'Allegato Tecnico e le Tabelle C.3, C.4, C.5, C.6, C.16, C.17, C.18 e C.19 del PMeC approvati con D.D. R.U. 4367 del 08/08/2013 modificata con D.D. R.U. 1985 del 08/05/2015, D.D. R.U. 4254 del 28/10/2016 e D.D. R.U. 5477 del 18/12/2018;

3. di **prendere atto** della planimetria C.9 – Emissioni in atmosfera rev. 2 post trigeneratore e della planimetria C.12 – Impatto acustico post trigeneratore che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante;

4. che copia del presente provvedimento deve sempre essere custodita presso l'installazione;

5. di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni della D.D. R.U. D.D. R.U. 4367 del 08/08/2013 modificata con D.D. R.U. 1985 del 08/05/2015, D.D. R.U. 4254 del 28/10/2016 e D.D. R.U. 5477 del 18/12/2018.

DISPONE

1) la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Comune di Roma Capitale, all'Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, all'ASL RM/B - Dipartimento di prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

2) di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti Integrati", della Città metropolitana di Roma Capitale sito in viale Ribotta 41 – 00144 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di una pubblica consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 29-quater, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica, o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAMUCCIO Paola